

Numero di repertorio 139777

Numero di raccolta 10904

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventini, il giorno 23 (ventitré) del mese di luglio (23.7.2020)
alle ore 15 (quindici).

In Saronno, nel mio Studio in Viale Rimembranze civico numero 21 .

Innanzi a me Dottor Elena Pala, Notaio residente in Saronno, iscritto al ruolo presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese.

E' comparso il Signor:

- **Prina Giovanni**, nato a Melzo (MI) il giorno diciannove maggio millenovecentoquaranta, residente in Uboldo (VA), Via Cascina Malpaga civico numero 48, Codice Fiscale PRN GNN 40E19 F119Q.

Esso Signor Prina Giovanni dichiara preliminarmente:

- di essere titolare del seguente documento di identità carta di identità numero AY 3819656 rilasciata dal Comune di Uboldo in data 16 novembre 2017 con scadenza 19 maggio 2028;

- di essere di condizione: pensionato.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata:

- **Azienda Gestione Servizi Uboldo s.r.l. o piu' brevemente A.Ge.S Uboldo s.r.l. con unico socio** con sede in Uboldo (Va), alla Via IV Novembre, civico numero 60, PEC VA00523@pec1.federfarma.lombardia.it capitale sociale Euro 457.882,00 (quattrocentocinquantasettemilaottocentottantadue virgola zero zero), versato, iscritta al Registro delle Imprese di Varese - al numero di codice fiscale 02431590120- Numero REA VA 257190 - Codice fiscale 02431590120

di nazionalità italiana, mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno ed in questa ora e' convenuto il socio unico della predetta società, in persona del signor

- Clerici Luigi Sindaco pro tempore giusta proclamazione che in copia qui si allega sotto "C" e previa delibera del Consiglio Comunale numero 2 del 23 aprile 2020 che in copia qui si allega sotto "C1" del Comune di Uboldo con sede in Uboldo alla Piazza San Giovanni Bosco numero 10, titolare della unica quota di Euro 457.882,00 (quattrocentocinquantasettemilaottocentottantadue virgola zero zero) per costituirsi in Assemblea totalitaria, per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di cui in appresso.

Il comparente invita quindi me Notaio a redigere il verbale dell'Assemblea, dando atto delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare. Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto Sociale - articolo 11 - e per acclamazione unanime il Signor Prina Giovanni il quale constata e fa constatare:

- che e' presente in sala il socio unico titolare di quota corrispondente complessivamente all'intero capitale sociale, Comune di Uboldo in persona del Sindaco pro tempore;

- che è inoltre presente l'organo amministrativo in persona di esso medesimo Signor Prina Giovanni, Amministratore Unico;

- che la società non ha Collegio Sindacale;

- che perciò la presente Assemblea è validamente costituita anche senza l'invio di lettera raccomandata a' sensi del vigente statuto sociale e dell'articolo 2479 Bis del Codice Civile, essendo rappresentato l'intero capitale sociale, l'Organo di Amministrazione ed essendo tale forma di costituzione espressamente prevista dall'articolo 2366 e 2479 Bis del Codice Civile, e dal vigente statuto sociale. Tutto ciò constatato gli intervenuti concordano gli oggetti da trattare nel seguente

Ordine del giorno:

AGENZIA DELLE ENTRATE
DI VARESE

REGISTRATO

in data..30/07/2020

al numero 19799 serie.1T

per euro 356,00

- precisazione e ridimensionamento dell'oggetto sociale;

- conseguenti modifiche statutarie.

Tutto ciò constatato il Presidente dichiara aperta la seduta e da' inizio alla propria esposizione rilevando, quanto al punto all'ordine del giorno, richiamate le risultanze dell'ultimo esercizio, il cui bilancio è stato approvato, e le illustrazioni fatte nella relazione dell'Organo di amministrazione, come l'attuale oggetto sociale risulti comprensivo di una pluralità eterogenea di attività, mentre la attività concretamente svolta dalla società è limitata, secondo la legge, all'esercizio della farmacia comunale e propone che l'assemblea, ove concordi con le previsioni e con le conclusioni dell'Organo di amministrazione, deliberi il ridimensionamento dell'attività della società alla sola attività di gestione di farmacia, in concreto esercitata. Aperta la discussione non emergono opposizioni alla proposta avanzata da parte di alcuno. Dopo esauriente discussione, e chiusa la discussione stessa, il Presidente mette in votazione l'Ordine del giorno proposto.

Con votazione unanime l'assemblea dei soci della società Azienda Gestione Servizi Uboldo s.r.l. o più brevemente A.Ge.S Uboldo s.r.l. con unico socio udita la relazione del Presidente alla unanimità

delibera:

1° - la ridefinizione dell'oggetto sociale

2° - di modificare conseguentemente l'attuale articolo 4 del vigente statuto secondo il letterale tenore di cui infra.

Tale Ordine del giorno risulta approvato all'unanimità. In considerazione delle intervenute modificazioni il funzionamento della società è ora regolato dalle seguenti norme contenute nello

STATUTO

AZIENDA GESTIONE SERVIZI UBOLDO S.R.L.

(A.GE.S. UBOLDO S.r.l.)

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

“Azienda Gestione Servizi Uboldo s.r.l. “

in forma abbreviata **“A.GE.S.UBOLDO S.R.L.”**.

2. La Società svolge le attività di cui all'art.4 del presente statuto secondo le modalità di cui al T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e nell'interesse del socio pubblico che detiene interamente il capitale sociale.

Articolo 2 – Sede

1. La sede legale della Società è in Uboldo (Va), all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese.

2. Il domicilio del socio, per quanto riguarda i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 - Indirizzi e Controlli

1. La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Uboldo.

2. La società realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'ente locale proprietario.

3. In aggiunta alle convocazioni del socio previste dalla legge, il Presidente del Consiglio d'amministrazione o Amministratore Unico relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

a) trasmetterà il Piano Operativo annuale di sviluppo della Società per l'anno successivo. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio che, previa discussione in Consiglio Comunale, propone eventuali variazioni o emendamenti; il Piano Operativo sarà illustrato al socio e successivamente approvato tenendo conto degli indirizzi

contenuti nel bilancio di previsione e relativa relazione programmatica dell'ente socio;

b) trasmetterà e illustrerà la relazione sull'andamento della gestione della Società, relativa al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali.

4. Il socio può richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi.

5. Almeno due volte l'anno o qualora richiesto dall'Assemblea, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o Amministratore Unico relazionerà al Consiglio Comunale circa l'andamento della società.

6. Ogni qualvolta richiesto dall'Assemblea, il Presidente, l'Amministratore unico o un membro del Consiglio d'amministrazione della società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari.

7. Tutti i documenti inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria da parte di tutti i Consiglieri Comunali.

8. L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività di:

a) gestione di farmacie, ovvero la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché all'Azienda ASL ed a case di cura; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico; l'informazione, l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme dirette di gestione; la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici d'erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella dell'allegato 9 del D.M. n.375 del 4/8/1998 e s.m.i; la vendita al pubblico dei prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale; la fornitura di materiale di medicazione, di presidi di natura medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;

b) promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione, la collaborazione – nei limiti delle proprie competenze – ad iniziative attivate dall'Amministrazione comunale in ambito socio assistenziale, ivi compresa, tra l'altro, l'assistenza agli anziani, la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sociosanitarie, la partecipazione ad iniziative in campo socio-assistenziale.

2. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali e accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica e amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini

3. La Società può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e, comunque, in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità identiche, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché tali partecipazioni avvengano non ai fini del collocamento e, comunque, in via non prevalente.

4. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, e finanziarie – purché non nei confronti del pubblico – aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

5. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato nell'esercizio delle attività affidate dagli enti pubblici o dall'ente pubblico socio.

Articolo 5 - Durata

1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente previa specifica deliberazione del Consiglio Comunale e conseguente deliberazione dell'Assemblea o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge.

Articolo 6- Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 457.882,00 (quattrocentocinquantasettemilaottocentottantadue virgola zero zero).

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

3. La Società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici.

4. La Società può acquisire dal socio versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con il socio, sulla base di trattative personalizzate finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il rimborso dei finanziamenti del socio a favore della Società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito. La Società può inoltre acquisire fondi dal socio ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Articolo 7 - Patrimonio

1. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza specifica deliberazione dell'organo comunale competente, che prende atto della cessazione del rapporto di strumentalità dei beni rispetto ai fini sociali.

Articolo 8 - Organi della Società

1. Sono organi della società:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio d'amministrazione o Amministratore Unico;
- c) Il Revisore unico /Sindaco.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'Assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che la maggioranza degli Amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione.

2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'Amministratore/i e del Presidente, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale;
- c) l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della Società elaborati dagli Amministratori ed allegati ai documenti di programmazione del Comune;
- d) la determinazione del compenso agli organi amministrativi nei limiti fissati dai successivi articoli 20 e 24;
- e) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;
- f) le decisioni in merito all'assunzione di prestiti il cui importo sia superiore del 10% del "budget" di previsione autorizzato;
- g) la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- h) le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- i) la trasformazione;

- j) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della Società ed alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
- k) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;
- l) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- m) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della Società;
- n) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione;
- o) la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare la Società in eventuali altre società partecipate e/o consorzi;
- p) le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento delle operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti del socio debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare da adottarsi solo dopo specifico atto deliberativo del Consiglio comunale dell'ente socio.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune di Uboldo o in territori limitrofi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.
2. Gli Amministratori debbono convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda scritta dall'Ente Locale; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato al socio, a tutti gli Amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione:
 - a) -entro la fine del mese di dicembre per l'illustrazione del piano Operativo annuale di sviluppo della Società;
 - b) -entro la fine del mese di gennaio per l'approvazione del piano Operativo annuale di sviluppo della Società;
 - c) -entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, per la presentazione da parte del Consiglio d'Amministrazione della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della Società relativamente al primo semestre d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della Società.
5. L'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci o Revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Se gli Amministratori, i Sindaci o Revisori, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano d'essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 11 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
2. L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti

Articolo 12 - Deleghe

1. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.
2. La rappresentanza è conferita a componenti degli organi di governo del socio.

Articolo 13 - Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal segretario, se nominato, o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del socio favorevole o dissenziente.
3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
4. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni del socio.
5. La decisione del socio potrà essere adottata:
 - a) mediante deliberazione assembleare ai sensi di legge;
 - b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli Amministratori oppure dal socio stesso, purché dai documenti sottoscritti dal socio risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli Amministratori devono inviare al socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad otto giorni dal ricevimento della stessa; la decisione s'intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto del socio;
 - c) sulla base del consenso espresso per iscritto dal socio, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa; la documentazione da cui risulta il consenso del socio deve essere conservata fra gli atti della Società.

Articolo 14 - Organo Amministrativo

1. La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio d'Amministrazione composto da tre Amministratori.

Articolo 15 - Durata della carica, cessazione, revoca

1. Gli Amministratori nominati restano in carica per tre esercizi sociali.
2. La revoca o la sostituzione degli Amministratori è d'esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

Articolo 16 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dall'Assemblea.
2. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Le deliberazioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori e depositate entro quindici giorni al protocollo dell'Ente Socio. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 17 - Adunanze del consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

2. Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. In caso d'assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente, se nominato, o da altro componente designato a maggioranza dei presenti.

4. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica; in caso d'urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax o posta elettronica.

5. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito della Provincia di Varese.

6. Il Presidente deve anche prontamente convocare il Consiglio d'Amministrazione quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale o dal Revisore contabile, se nominato.

7. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, i Sindaci effettivi e il Revisore, se nominati.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 18 - Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvi quelli espressamente attribuiti all'Assemblea.

2. Il Consiglio può delegare, su autorizzazione dell'Assemblea, parte delle sue funzioni ad uno o più Amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

3. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'Assemblea, l'Organo Amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente statuto.

Articolo 19 - Rappresentanza

1. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o Amministratore Unico.

2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al Liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori e agli eventuali altri componenti il Collegio di Liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 20 - Compensi degli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea assegna agli Amministratori un'indennità di carica annuale. Per il Presidente del C.d.A. il limite massimo di tale indennità è fissato nella misura del 15% (quindici per cento) di quella spettante al Sindaco del Comune di Uboldo. Per gli altri componenti il C.d.A. l'indennità non potrà superare il 25% (venticinque per cento) di quella spettante al Presidente del C.d.A.. In caso di Amministratore Unico il limite massimo è fissato nella misura del 20% (venti per cento) dell'indennità spettante al Sindaco del Comune di Uboldo. Non sono previste indennità per la cessazione anticipata della carica o revoca della stessa, nonché accantonamenti per fondi di quiescenza.

Articolo 21 – Il Direttore

1. Il Direttore della Società, oltre alle competenze attribuite per legge ha la responsabilità gestionale dell'Azienda nell'ambito della quale:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- b) formula proposte al Consiglio d'Amministrazione;

- c) rappresenta la Società in giudizio, con l'autorizzazione del C.d.A., quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio della Società stessa;
- d) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dal C.d.A.;
- e) dirige il personale della Società;
- f) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- g) decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- h) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
- i) presiede alle aste ed alle licitazioni private;
- j) stipula i contratti, con possibilità di delegare tale funzione ai dirigenti della Società;
- k) provvede sotto propria responsabilità agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ordinario funzionamento della Società nei casi ed entro i limiti previsti;
- l) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- m) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- n) vigila sul regolare invio degli atti fondamentali da parte del Segretario ove esista o, in mancanza, provvede direttamente,
- o) interviene personalmente alle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato della Società, previo conferimento di procura;
- p) compie tutti gli atti necessari a garantire un corretto e funzionale esercizio dell'impresa;
- q) ove richiesto nel bando di concorso o nella delibera di nomina, il Direttore svolge anche le funzioni di Direttore di Farmacia.

Articolo 22 – Assunzione del Direttore

1. Il Direttore viene assunto, di norma, a mezzo di concorso pubblico. Può essere assunto per chiamata previa delibera motivata dal C.d.A. assunta all'unanimità e approvata dal Consiglio Comunale con intervento di almeno 2/3 dei consiglieri in carica, e deve possedere i requisiti previsti dalla legge sanitaria.

Articolo 23 – Sostituzione del Direttore

1. Nel caso di vacanza del posto di Direttore, o di sua assenza temporanea, le sue funzioni sono affidate al farmacista collaboratore con maggiore anzianità di servizio in seno alla Società.

Articolo 24 – Revisore Unico/Sindaco

1. Il controllo legale dei conti è affidato ad un Sindaco/Revisore Unico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2477 c.c.

2. Il Revisore unico deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

4. Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

Articolo 25 - Cause d'ineleggibilità e di decadenza

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono d'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 2399 c.c.. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti

presso il Ministero di Giustizia, s'applica il secondo comma dall'articolo 2399 c.c.

Articolo 26 - Cessazione della carica

1. Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine d'età. Il nuovo Sindaco resta in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Articolo 27 - Competenze e doveri del Sindaco/Revisore

1. Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403/bis c.c.. Se deliberato dall'Assemblea, il Sindaco può anche svolgere le funzioni di controllo contabile.
2. Delle riunioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Sindaco e sottoscritto dagli intervenuti.
3. Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze del consiglio d'Amministrazione.
4. Il Sindaco deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 28 – Personale dipendente

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda è pianificato dagli articoli 2093 e 2129 c.c., nella struttura e nella disciplina giuridica sostanziale e processuale, al rapporto di diritto privato.
2. La privatizzazione del rapporto di lavoro con la Società comporta l'assoggettamento del trattamento economico e normativo dei dipendenti alla disciplina giuridica regolata nei contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 29 – Assunzioni

1. Le assunzioni del personale farmacista avvengono nel rispetto delle procedure ed in base ai requisiti stabiliti dalla legge sanitaria; l'altro personale è assunto secondo il contratto di lavoro di categoria.

Articolo 30 – Incompatibilità

1. Il dipendente della Società non può esercitare alcuna professione, impiego, commercio o industria, nonché ogni altro incarico retribuito, che non sia stato espressamente autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 31 – Erogazione servizi

1. Spetta alla Società promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti con riguardo al funzionamento, nonché all'erogazione e distribuzione dei servizi sul territorio.
2. A tal fine la Società è tenuta a garantire una risposta scritta agli eventuali reclami degli utenti.

Articolo 32 – Consultazione documentazione

1. In applicazione del dispositivo della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la Società è tenuta, entro quindici giorni dalla richiesta, a consentire la consultazione dei documenti amministrativi ai sensi degli artt. 2 e segg. Legge citata.
2. All'uopo l'interessato deve presentare domanda in carta libera indicando il motivo per il quale chiede la documentazione.
3. Il C.d.A., entro il termine di cui al primo comma, deve deliberare in ordine alla sussistenza di motivi che ostino all'accoglimento della richiesta, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del regolamento della Società.

Articolo 33 - Bilancio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente ed il Bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno destinati, almeno il 5,0% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, la restante parte sarà accantonata in apposita riserva, salvo che l'Assemblea deliberi di destinarla alla distribuzione a favore del socio.

Articolo 34 – Bilancio Previsionale

1. Entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, il C.d.A. delibera il bilancio preventivo economico annuale dell'azienda relativo all'esercizio successivo. Detto bilancio dovrà considerare, tra i ricavi, i contributi in conto esercizio spettanti all'azienda in base alle leggi statali e regionali ed i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal Comune all'Azienda a condizione di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal Comune per ragioni di carattere sociale.

2. Al predetto bilancio devono essere allegati:

- a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spese previste nell'anno e della modalità alla sua copertura;
- b) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 (trentuno) dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- c) la tabella numerica del personale suddivisa per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello di inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
- d) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
- e) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

Articolo 35 – Bilancio Consuntivo

1. Entro il 31 (trentuno) marzo il Direttore presenta al C.d.A. il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 (trentuno) dicembre precedente, sentito il Revisore relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alle valutazioni dei ratei e risconti.

2. Il conto consuntivo si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

3. Entro il 30 (trenta) aprile l'Assemblea approva il Bilancio Consuntivo con allegata relazione sullo stesso da parte del Revisore.

Articolo 36 – Erogazioni/Liberalità

1. Per ogni esercizio di Bilancio in utile il C.d.A., in accordo con il Socio, delibera l'erogazione di liberalità e/o donazioni ad esclusivo beneficio:

- a) di associazioni solidaristiche o di promozione sociale, e comunque senza finalità di lucro, operanti nel territorio del Comune di Uboldo, con priorità a quelle operanti nel campo para-sanitario;
- b) di società private convenzionate con il Comune di Uboldo previa individuazione dei servizi d'interesse pubblico locale che potranno essere finanziati.

2. Le erogazioni di cui al comma precedente:

- a) sono da imputarsi al conto economico e, cioè, prima della formazione dell'utile;
- b) non devono complessivamente superare il 10% (dieci per cento) dell'utile lordo fiscalmente imponibile;
- c) devono comunque godere di completa deducibilità fiscale.

3. L'importo complessivo deve trovare distinta indicazione nel conto economico.

4. Delle singole destinazioni viene dato conto nella Relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo.

